

AVVISO INTERNO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE) - ANNO 2020

Scadenza: 31/03/2020

Con riferimento alla normativa vigente in materia, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei permessi retribuiti per motivi di studio (ai sensi all'art. 45 CCNL 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali, **per l'anno 2020**).

Possono beneficiare del "diritto allo studio" i dipendenti dell'area del Comparto Funzioni Locali, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno (c. 1), pari, per l'anno 2020, a **n. 116 unità**, e pertanto nel limite massimo di **n. 4 unità**.

"I permessi di cui al precedente alinea spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite massimo percentuale del c. 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato" (c. 2 art. 45 CCNL 21.05.2018).

A norma del citato art. 45 del C.C.N.L. 21.05.2018 c. 4, "i permessi di cui sopra sono concessi ai dipendenti per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami".

Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:

- α) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- β) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lett. a);
- χ) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie sopraccitate, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari, post-universitari (c. 7 art. 45 CCNL 21.05.2018).

Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri ai precedenti punti, sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi

relativi al diritto allo studio per lo stesso corso, e in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

“Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale” (c. 10 art. 45 CCNL 21.05.2018).

La domanda in carta libera, redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso, deve essere indirizzata all'Ufficio Gestione Giuridica del Personale - Dirigente I Settore, pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Ente, entro il **31/03/2020** e deve contenere l'indicazione dei seguenti dati:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- residenza;
- telefono ed indirizzo di posta elettronica;
- tipologia di contratto;
- settore di appartenenza;
- profilo professionale di appartenenza;
- corso, scuola, facoltà che si intende frequentare con indicazione dell'anno di corso.

Si richiede altresì di specificare se si è già fruito delle 150 ore negli anni precedenti e di indicare gli eventuali esami sostenuti (anche se con esito negativo).

Alla domanda deve essere allegato IL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE da cui risulti la regolare iscrizione al corso di studi per il quale si richiede il beneficio (art. 45 comma 9 CCNL 21.05.2018).

Le domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso non saranno prese in considerazione.

Qualora il citato contingente di permessi a disposizione dell'Ente non sia interamente assegnato, è possibile accettare richieste presentate **oltre il termine di scadenza indicato nel presente avviso**, fino a concorrenza del limite previsto, in base all'ordine cronologico di presentazione, fatti salvi i requisiti generali di ammissibilità.

I benefici concessi devono essere utilizzati esclusivamente per la frequenza del corso per il quale siano stati richiesti, in programma nell'anno scolastico/accademico 2019/20 e, in ogni caso, sono da computarsi nel **limite massimo di 150 ore individuali per l'anno solare 2020.**

Le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami del corso di studi di che trattasi, **che si svolgano durante l'orario di servizio**, restandone esclusa la mera attività di studio.

Per ogni singola astensione dal lavoro, il dipendente è tenuto a produrre idonea attestazione, rilasciata dall'Ente o Istituto di iscrizione, dalla quale risulti la frequenza e/o la partecipazione dello stesso, in orario di servizio, presso la struttura formativa alle attività di studio o d'esame citate.

In caso di fruizione del beneficio per iscrizione a corso di studio svolto con **metodologia e-learning**, il dipendente è tenuto a presentare idonea attestazione dell'Ente o Istituto di iscrizione a dimostrazione dell'effettivo, personale e diretto collegamento alle lezioni trasmesse in modalità telematica **esclusivamente** nella determinata fascia oraria coincidente con quella delle ordinarie prestazioni lavorative.

Il dipendente è tenuto a presentare anche l'attestato degli esami finali sostenuti, anche se con esito negativo.

In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali (c. 9 art. 45 CCNL 21.05.2018).

Per sostenere gli esami relativi ai corsi suddetti il dipendente in alternativa ai permessi previsti dall'art. 45 del C.C.N.L. F.L. 21.05.2018 può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 31, comma 1 primo alinea.

Il Dirigente I Settore
D.ssa Grazia Marcucci

